



REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI A.M.I.A. VERONA S.P.A.

NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2026

CON DELIBERAZIONE NUM. 2/2026

1. Fasi del processo

1.1. Capo I – disposizioni preliminari

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Lo svolgimento dell'Assemblea dei soci di AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." abbreviata in "AMIA VERONA S.p.A." (nel seguito anche la "Società") è disciplinato dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente regolamento, e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

1.2. Capo II – costituzione dell'assemblea

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci, legittimati in base alla legge e allo statuto sociale, i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e il Direttore generale, se nominato.
2. Su invito del presidente possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, dipendenti della Società, i membri dell'Organismo di Vigilanza, esperti esterni e altri soggetti non soci, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto d'intervento e di voto, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto ai lavori assembleari, sia per la redazione del verbale.
5. Nel caso di Assemblea tenuta simultaneamente in luoghi separati per la ripresa e trasmissione audio/video non si applicano le previsioni del precedente punto 4. La trasmissione può avvenire anche tra luoghi distanti tra loro attraverso tecnologie e sistemi che devono permettere a tutti i partecipanti di intervenire e discutere simultaneamente, ascoltare e votare. Tali sistemi di trasmissione devono garantire la riservatezza degli argomenti trattati e delle votazioni fatte, nonché la non diffusione al di fuori dei luoghi in cui si svolge la riunione.

Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento e accesso

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'accesso della sede assembleare i documenti previsti dalla normativa vigente che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e /o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata.
3. Gli incaricati della Società, effettuati i dovuti riscontri e registrati i partecipanti, consegneranno a questi nel caso previsto dall'art. 10 co. 2 del presente regolamento, una o più schede di voto a seconda dei voti cui hanno diritto, in proprio e/o per delega.
4. I soci che per qualsiasi ragione si allontanano, anche solo temporaneamente, dai locali in cui si svolge l'Assemblea, sono tenuti a far registrare la propria uscita, nonché l'eventuale successivo rientro.
5. Nel caso in cui l'Assemblea si tenga simultaneamente in luoghi diversi, audio e video collegati, ai sensi dell'art. 12, comma 5 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione, la consegna o il ritiro di schede, nonché la verifica della regolarità e continuità dei collegamenti audio-video è curata da incaricati della Società presenti in ognuno dei luoghi in cui si tiene la riunione. In ciascun luogo viene predisposto un foglio presenze. I fogli presenza saranno allegati al verbale della seduta.
6. In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente e sotto la propria responsabilità il presidente dell'Assemblea.

Art. 4 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il presidente dell'Assemblea, accertata l'esistenza dei quorum costitutivi previsti dallo statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e apre i lavori assembleari.
3. L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario. Nei casi previsti dalla legge, tale funzione è assunta da un notaio designato dal presidente medesimo. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia.
4. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

1.3. Capo III - discussione

Art. 5 Ordine del giorno

1. Il presidente, o coloro che assistono su invito ai sensi dell'art. 2 comma 2, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, con il consenso della maggioranza dei soci presenti (anche a mezzo di collegamento audio e video), può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, in particolare ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.

Art. 6 Interventi e repliche

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Egli garantisce la correttezza e l'efficacia del dibattito assembleare, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
2. Ogni avente diritto al voto presente può chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al segretario dell'Assemblea indicando il punto sul quale desiderano prendere la parola. Nel caso di assemblee tenute simultaneamente in luoghi distanti collegati in audio/video conferenza tale richiesta va formulata sempre al segretario.

Le richieste possono essere avanzate fino a quando il presidente non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Il segretario formerà l'elenco delle richieste di intervento.

In tale elenco verranno inclusi anche i soci che abbiano predisposto domande scritte consegnando le stesse, nella fase di costituzione dell'Assemblea, al segretario.

In caso di riunione simultanea in audio/video conferenza le domande scritte dovranno essere inviate alla società entro il giorno antecedente la riunione assembleare e consegnate al personale incaricato dalla società, e presente fisicamente in ciascun luogo in cui si tiene l'assemblea. Il suddetto personale comunicherà al segretario l'avvenuta consegna delle domande scritte consentendone quindi l'inserimento nell'elenco e la relativa trattazione.

I soci in questione potranno essere invitati, se ritenuto necessario, dal presidente ad illustrare gli argomenti affrontati nelle loro domande scritte.

3. Sulla base del predetto elenco il presidente stabilisce l'ordine degli interventi. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del presidente.

4. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal presidente. Ove l'intervenuto non si attenga ai limiti di tempo, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale può togliere la parola.

5. Il presidente e coloro che assistono su invito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, di norma rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione.

6. Coloro che sono già intervenuti nella discussione, possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento, a titolo di replica, che di regola non sarà superiore a tre minuti per oratore.

7. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, il presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque:

- impedisca di far parlare a chi ne ha diritto;
- crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea;
- effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.

8. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto tratti argomenti non posti in discussione, pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve e circoscritto periodo, motivando la decisione.

La sospensione dei lavori è atto dovuto nel caso di Assemblea tenuta simultaneamente in luoghi separati a mezzo di collegamento audio/video quando problemi di natura tecnica coinvolgano il collegamento e non consentano l'effettiva partecipazione e discussione dei soggetti non presenti fisicamente alla riunione.

1.4. Capo IV - votazione

Art. 8 Disposizioni generali

1. La votazione su ogni singolo argomento di norma ha luogo al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno con distinzione tra parte ordinaria ed eventualmente parte straordinaria.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente regolamento.
3. Al termine delle operazioni di voto il presidente proclama i risultati delle votazioni.

Art. 9 Votazioni a scrutinio palese

1. Le votazioni dell'assemblea vengono di norma effettuate con scrutinio palese, per alzata di mano, con registrazione degli astenuti e dei contrari.
- Nel caso di Assemblea tenuta simultaneamente in luoghi diversi attraverso collegamento audio/video la registrazione avviene anche in ciascuna sede a cura degli incaricati della società presenti.

Art. 10 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione

1. Nel caso sia presentata una unica lista, la votazione a scrutinio palese avviene per alzata di mano, con registrazione degli astenuti e dei contrari come previsto all'art. 9.
2. Nel caso siano presentate due o più liste, a coloro che partecipano con diritto di voto in Assemblea, sarà consegnata all'atto della registrazione una o più schede di voto a seconda dei voti cui hanno diritto, in proprio e per delega.

Art. 11 Schede di voto in formato cartaceo

1. Le schede di voto in formato cartaceo sono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.
2. La scheda di voto indica in modo separato le liste presentate con i relativi nominativi dei candidati consiglieri. I soci esercitano il voto, indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
3. Ciascun avente diritto depone nelle urne una scheda per i voti cui ha diritto, in proprio o per delega.

1.5. Capo V - chiusura

Art. 12 Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

1.6. Capo VI – disposizioni finali

Art. 13 Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei soci.